

ART. 1 **(Denominazione e sede)**

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "APS Campo de Fiori - Officina del Libero Pensiero" assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale. L'associazione ha sede legale in via Nazionale 44, nel comune di Santa Maria a Vico (Ce). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 **(Scopo, Finalità e Attività)**

L'associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali: culturali, sportive, turistiche e ricreative, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. È autonoma, apartitica, aconfessionale, pluralista e a carattere volontario, democratico e progressista. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore delle e dei propri associat*, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Esercita le proprie attività nell'ambito di quelle previste dall'art. 5 COMMA 1 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) sono:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (i)
2. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (l)
3. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; (v)
4. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; (w)
5. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (z)
6. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (d)

7. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (f)
8. ricerca scientifica di particolare interesse sociale; (h)
9. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; (t)
10. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; (u)
11. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; (k)
12. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; (p)
13. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; (r)
14. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (a)
15. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto della/del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (c)

Nello specifico le finalità perseguite dall'Associazione sono:

- a) Promuovere, per realizzare giustizia sociale, ogni azione utile a garantire la piena dignità degli individui, nonché la tutela dei diritti fondamentali ad essa ascrivibili, conformemente ai principi iscritti nella Costituzione Repubblicana, nata dai valori della Resistenza, e nelle Convenzioni internazionali dei Diritti dell'Uomo;
- b) Promuovere ogni azione per l'affermazione della cultura della convivenza civile, per la piena valorizzazione delle pari opportunità, per l'accoglienza e la valorizzazione delle differenze culturali e etniche, religiose e di genere;
- c) Promuovere azioni per la lotta alle discriminazioni sociali, economiche e ad ogni forma di sfruttamento, dal traffico degli esseri umani al caporalato e a qualsiasi altra manifestazione di discriminazione che mortifica la dignità umana;
- d) Promuovere ogni azione atta a garantire ad ogni individuo, ed in particolare ai soggetti più vulnerabili, pari dignità umana, sociale e culturale, lottando contro ogni forma di povertà sociale, umana, educativa;
- e) Promuovere l'applicazione della legge n. 109 del 1996 e ss.mm.ii. che prevede il riutilizzo per finalità pubbliche e sociali dei beni sequestrati e confiscati alle mafie e ai corrotti.



A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- a. sostegno e servizi, le scuole e gli enti in attività di prevenzione, di ricerca in azioni di solidarietà, di assistenza e nell'educazione alla legalità, cittadinanza attiva e responsabile, al rispetto e tutela dell'ambiente, sostegno alla didattica e alla genitorialità;
- b. Attività laboratoriali contro la dispersione scolastica;
- c. Ricerca, studio e formazione per approfondire i problemi sociali;
- d. Gestione di strutture, luoghi, beni (comuni e/o confiscati) per conseguire gli scopi sociali dell'associazione;
- e. Organizzare momenti di incontro aperti a tutte e tutti come manifestazioni culturali, sportive e promuovere spettacoli anche al fine di autofinanziarsi e per promuovere e diffondere le finalità perseguite dall'associazione;
- f. Partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali relativi agli scopi sociali dell'associazione;
- g. Stipula di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 3 (Ammissione socie e soci)

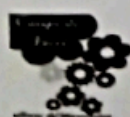
Sono associat* dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero delle e degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. La domanda dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.



L'aspirante associat* può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socia/o è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria delle e dei soc* temporanei. La quota associativa è intrasmissibile (art. 35), non rimborsabile e non rivalutabile

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Le e gli associat* hanno tutte e tutti pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- esaminare i libri sociali;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- avere una condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione degli spazi in gestione dall'Associazione;
- non arrecare, in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 5 (Volontario)

L'associat* volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.



ART. 6 (Attività di volontariato)

L'attività dell'associata/o volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Alle e agli associat* volontari possono essere rimborsate, nei limiti previsti dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. Le e gli associat* che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del codice del terzo settore.

ART. 7 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associata/o può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associata/o che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associata/o può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 8 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo.

ART. 9 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dalle e dagli associat* dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Ciascun associata/o ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altra/o associata/o, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associata/o può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dalla/dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dalla/dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa, e da un segretario/o nominato dai presenti.



È convocata almeno una volta all'anno dalla/dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo di fax, e-mail, messaggistica istantanea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo delle e degli associat* o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

L'assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle e degli associat*, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associata/o che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza delle e dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti l'elezione degli organi sociali.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dalla/dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

ART.10 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero 7 individui eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni, tutte e tutti le e i consiglier* sono rieleggibili mentre la/il Presidente può essere rieletto per n. 3 mandati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma 2 volte al mese, in giorni prestabiliti senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 3 Consiglier* o su convocazione della/del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la metà delle e dei consiglier* e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti delle e dei present*. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità dei voti comporta la rielezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione delle e dei Soc* che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e/o ad essa affidati,
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto,
- presentare all'assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

La/Il Presidente dell'associazione è la/il Presidente dal Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Le/i Consiglier* sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. La/Il Consiglier*, che ingiustificatamente non si presenta a 5 riunioni

consecutive, decade. Dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio, la/il Consigliere* decade. La/Il Consigliere* decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Soci* risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro 30 giorni.

ART. 12 (La/Il Presidente)

La/Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. La/Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, la/il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. La/Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. La/Il Vicepresidente sostituisce la/il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 (Organo di controllo)

L'organo di controllo è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Handwritten signature or mark.

Art. 14 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro delle e degli associati o aderenti, tenuto a cura dal consiglio direttivo;
- b) registro delle e dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutte e tutti le e gli associat*, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 15 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.





ART. 16
(Divieto di distribuzione degli utili e
obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17
(Bilancio economico e
Bilancio sociale)

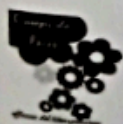
Il bilancio di esercizio dell'associazione si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
Deve essere presentato un rendiconto economico all'assemblea delle e dei soc* entro il 30 aprile dell'anno successivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 18
(Personale retribuito)

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del codice del terzo settore: di lavorator* dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle e dei propr* soc*, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero delle e dei lavorator* impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero delle e dei volontar* o al 5% del numero delle e degli associat*. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione di promozione sociale.

ART. 19
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.





e

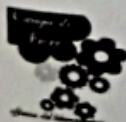
ART. 20
(Disposizioni finali)

per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra le/gli associat*, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

[Faint circular stamp and a handwritten signature]



3 3449 11/11/2020

0,00 **TEJ20L003449000HH**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TEJ

